

COMUNE DI BEDONIA

STATUTO

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.178 del 07.12.2001

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Il Comune

1. Il Comune di Bedonia è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto;
2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Con lo Statuto determina le finalità della propria azione e definisce le funzioni che intende esercitare per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.
4. E' titolare di funzioni proprie e secondo il principio di sussidiarietà, esercita, altresì, le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. D'intesa ed in concorso con la Comunità Montana delle Valli del Taro e Ceno, della quale fa parte quale Comune montano, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza e di vita civile della propria popolazione anche garantendo adeguati servizi capaci di incidere sulla qualità della vita e di evitare ulteriore spopolamento.
5. Anche in collaborazione con la Comunità Montana e con altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni

amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

6. In particolare, il Comune persegue prioritariamente i seguenti obiettivi strategici, il cui conseguimento è di fondamentale importanza per la stessa esistenza futura della comunità locale e che pertanto devono guidare l'azione politico-amministrativa degli organi di governo: sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita; difesa e tutela dei fiumi: Taro, Ceno e loro affluenti. Essi rappresentano un bene di inestimabile valore anzitutto affettivo, per aver scandito nei secoli le vicende umane degli abitanti nella loro tradizionale vita quotidiana. Sono altresì una risorsa di assoluto valore naturale, economico, e paesaggistico per la popolazione locale e per quelle delle intere valli: impegno degli organi del Comune sarà di vigilare ed operare per il corretto e razionale utilizzo di tale risorsa, al fine di preservarne l'esistenza stessa, anche in termini di mantenimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale circostante; salvaguardia e promozione delle produzioni culturali tipiche presenti; realizzazione di adeguate strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni emergenti della popolazione locale, con il preminente scopo di favorirne la presenza e la permanenza salvaguardando nel contempo la memoria storica della comunità; promozione di idonee iniziative atte a favorire, da parte della Regione, della Provincia e della stessa Comunità Montana, il processo di individuazione delle fasce territoriali al fine della graduazione e differenziazione degli interventi speciali per la montagna. Inoltre promuove, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione, l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi propri con relativa attribuzione di competenze della Comunità Montana, d'intesa ed in concorso con gli altri Comuni della Comunità; favorisce la preparazione culturale e professionale della propria popolazione; tutela e valorizza la cultura locale anche con il recupero e la promozione di tradizioni e consuetudini religiose e civili in uso nei singoli centri abitati. Il Comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti tra le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana con la Carta delle Nazioni Unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dalla Organizzazione delle nazioni unite.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4**Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, nuclei abitati ed agglomerati storicamente riconosciuti dalla comunità:

Bedonia Capoluogo, Alpe, Anzola, Borio, Bozzi, Brugnei, Bruschi Soprani, Bruschi Sottani, Calice, Cerri, Rigattola, Caneso, Campore, Carniglia, Casaletto, Casale di Illica, Casalporino, Casamurata, Casonetti, Castagna, Castagnola, Cavadasca, Cavignaga, Ceio, Chiesiola, Colombara, Cognole, Cornolo, Cese di Romezzano, Costa Alta, Costa d'Azzetta, Costa Belvedere, Costa di Borio, Costa di Castagnola, Coste, Custi, Drusco, Follo, Fontanabonardi, Fontanachiosa, Fontanino, Foppiano, Forana, Fornolo, Gelana, Illica, Libbia, Liveglia, Marazzano, Masanti di Sopra, Masanti di Sotto, Momarola, Montarsiccio, Montevaccà, Monti, Nobili, Nociveglia, Paradiso, Pian del Taro, Piane di Carniglia, Pietra di Carniglia, Pilati, Ponteceno, Porcile (Pursi), Prato, Ramà, Revoletto, Rio Grande, Rio Merlino, Romezzano, Roncole, Salarolo, San Marco, Scopolo, Segalino, Selvola, Serra, Setterone, Spora, Strepeto, Tolarolo, Tomba, Travaglini, Volpara.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 167,83 confinante:

a Nord: Comune di Ferriere (PC) e Comune di Bardi (PR) -

a Sud: Comune di Tornolo (PR) e Comune di Varese Ligure (SP) -

a Est: Comune di Compiano (PR) -

a Ovest: Comune S. Stefano D'Aveto (GE) e Comune di Tornolo (PR) -

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Bedonia, che è il Capoluogo, nella piazza Caduti per la Patria n. 1.

4. Le adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5**Le funzioni del Comune**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo garantendo la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

In particolare, il Comune svolge funzioni amministrative di pianificazione territoriale dell'area comunale, viabilità

traffico e trasporti, polizia amministrativa, tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, difesa del suolo e delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale, servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale, promozione della cultura in ogni suo aspetto, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 6

I compiti del comune

1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo III del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia, la Comunità Montana Val Taro Val Ceno e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. Le funzioni di cui al presente comma in materia di programmazione e pianificazione, generale e di Area, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

ART. 7

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Stato e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 8

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Bedonia e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 Settembre 1951.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 8 Settembre 1952.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 9

Forme associative

1. Il Comune di Bedonia favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni ed altre forme associative senza fine di lucro che hanno richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati da apposito regolamento e pubblicati dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Relativamente ai partiti o alle formazioni politiche gli interventi di cui al comma 1 sono limitati alla messa a disposizione di locali, compatibilmente con il normale svolgimento delle attività comunali. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio Comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dall'Amministrazione Comunale.
3. Le forme associative di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 10, nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art. 64.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune di Bedonia può istituire comitati o consulte. Il Regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurare la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART. 10

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bedonia hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte rivolte al Consiglio Comunale e alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale.
2. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento che deve in ogni caso prevedere un termine non superiore a 60 giorni entro il quale l'Amministrazione Comunale deve fornire una risposta scritta.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto dall'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime. In ogni caso, la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.
4. La proposta è sottoscritta da almeno il quattro per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale e alla Giunta.
5. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.
6. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio abbia deciso un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.
7. L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta. Quando l'istanza, petizione o proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento. Quando il Consiglio o la Giunta accolgono la petizione o la istanza, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
8. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49 T.U. n. 267/2000 -
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5,6,7, e 8, si applicano anche alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno il quattro per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che devono essere indirizzate al Sindaco.

PARTE I[^]
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

ART. 11
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli Amministratori nell'esercizio delle loro funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione. Ad essi spettano i poteri di indirizzo e controllo sull'attività comunale.

ART. 12
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo adottando gli atti fondamentali previsti dalla Legge.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e non può delegare le sue funzioni ad altri organi.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla Legge.

ART. 13
Funzionamento competenze e attribuzioni

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla Legge per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il Regolamento interno di cui al precedente comma dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
3. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e

ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

4. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

5. E' istituita presso il comune di Bedonia la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal successivo art. 16 nonché dall'art.39, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

6. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all' ufficio protocollo del Comune.

7. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all' espletamento del proprio mandato.

8. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.

9. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

10. Impronta l' azione complessiva dell' ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

11. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con programmazione provinciale, regionale e statale.

12. Gli atti fondamentali devono contenere l' individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all' azione da svolgere.

13. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

15. Il Consiglio comunale, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo statuto, delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione da tenersi in altro giorno con la presenza di almeno quattro Consiglieri.

16. La prima convocazione del Consiglio neo-eletto è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

17. Nella prima seduta il Consiglio provvede nell' ordine:

- a) alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla Legge ed alla convalida degli eletti del numero dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti la Giunta Comunale;
- c) alla discussione ed approvazione del documento relativo agli indirizzi generali di governo.

18. Ove taluni consiglieri comunali non siano convalidabili, il consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.

19. Presidente del Consiglio è il Sindaco o in sua assenza chi lo sostituisce legalmente.

ART. 14

Convocazione e sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui vengono poste all'O.d.g. le proposte di deliberazioni relative:
 - a) al conto consuntivo -
 - b) all'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale -
 - c) relazione previsionale e programmatica, piani finanziari e programmi di OO.PP. -
3. Sono straordinarie tutte le altre sessioni e potranno avere luogo in qualsiasi periodo -
4. Il Sindaco formula l'O.d.g., sentita eventualmente la Giunta Comunale e la conferenza dei capigruppo e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
5. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.
6. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, tramite notifica del messo comunale.
7. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima.
8. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
9. Il differimento di cui al comma precedente si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad

altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10. L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

11. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza e di espellere chiunque, anche i Consiglieri, sia causa di disordine.

ART. 15

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolamentati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 16

Diritti doveri e compiti dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

5. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

6. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

7. Sono esenti dalla responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, o abbiano espresso

voto contrario alla proposta in questione motivandolo.

8. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;

Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato è tenuto a rispondere entro 30 giorni alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le mozioni sono iscritte all'Ordine del Giorno della seduta consiliare successiva.

9. Ogni consigliere comunale con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;
- il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

10. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, non deve partecipare ai lavori per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia inserito a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può definirsi sussistente il conflitto d'interessi.

11. Il Consigliere che non partecipa a n. 3 sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica di Consigliere Comunale.

12. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

13. I consiglieri comunali hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 17

Rappresentanti presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Tra i designati deve essere rappresentata la minoranza.

ART. 18**Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente**

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le Commissioni Consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Fatte salve le eventuali competenze delle Commissioni Consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

ART. 19**Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
La presidenza delle Commissioni Consiliari di norma viene attribuita al Gruppo di minoranza onde consentire le funzioni di controllo e di garanzia.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.
5. E' istituita la commissione permanente per lo statuto, i regolamenti e la partecipazione popolare. La sua attività è coordinata dal Sindaco o suo delegato e decide a maggioranza dei componenti.

ART. 20

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della Commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
4. La costituzione delle Commissioni speciali potrà essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica, la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 21

Commissioni di indagine

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito. Ogni Commissione d'indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

ART. 22

Giunta Comunale

1. La Giunta è uno degli organi del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle Leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali, secondo i principi fissati dalla legge.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza, collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Può esaminare collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 23

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina per Decreto i componenti della Giunta, tra cui il vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco nella nomina della Giunta terrà conto delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
4. Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, debbono essere indicati gli obiettivi scelti tra quelli previsti in atti fondamentali del Consiglio e, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziarne le priorità.
5. La presenza di più "documenti programmatici" regolarmente presentati, la discussione e la votazione saranno fatte nell'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune, attestata dal Segretario Comunale.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
7. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in un numero massimo non superiore a due. Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, gli Assessori

esterni al Consiglio devono presentare precise e documentabili competenze. Non possono comunque essere nominati Assessori candidati non eletti nelle ultime elezioni per il Consiglio in carica.

3. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

4. Gli Assessori extraconsiglieri sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

ART. 25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ART. 26

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete di collaborare alla definizione delle linee programmatiche e operative che il Sindaco presenterà all'inizio del suo mandato.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività.

4. Presenta, allegato al conto consuntivo, una relazione illustrativa contenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi e ai costi sostenuti.

5. Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto.

La Giunta delibera l'organizzazione operativa, la dotazione di personale e relative variazioni da assegnare ai

singoli servizi per il funzionamento in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- a) elabora linee di indirizzo, predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
- b) approva il piano esecutivo di gestione e le eventuali sue variazioni, individua i responsabili e con loro valuta le risorse umane da impiegare per realizzare i programmi stabiliti dal Consiglio e per conseguire gli obiettivi prefissati;
- c) propone al Sindaco di nominare il Direttore Generale o di conferire tali funzioni al Segretario Comunale;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con il Consiglio;
- e) propone al Consiglio Comunale il bilancio e i suoi allegati;
- f) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a vantaggio economico di qualunque genere ad enti e persone udito il parere della relativa Commissione;
- h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

- a) adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza, eventuali variazioni di bilancio;
- b) approva i prelevamenti del fondo di riserva;
- c) delibera le eventuali richieste di anticipazione di tesoreria;
- d) approva i progetti, i programmi esecutivi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, e i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi o del Segretario Comunale;
- e) approva il progetto preliminare delle opere pubbliche da includere nell'elenco annuale dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- f) può accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
- g) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- h) determina l'ammontare della indennità di funzione in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno;
- i) nell'interesse del Comune promuove le liti ed autorizza il Sindaco a stare in giudizio, nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado di giudizio, comprese le controversie tributarie. Nelle controversie tributarie la Giunta può delegare l'Assessore competente per materia o il funzionario responsabile del servizio a rappresentare il Comune.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio le delibere adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari.

ART. 27 Decadenza della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e comunque rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Comporta la decadenza della Giunta anche lo scioglimento del Consiglio.

ART. 28

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio e deve essere motivata.
3. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale e deve essere discussa in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta. Il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 29

Cessazione dalla carica di assessore

1. La cessazione dalla carica di Assessore, per qualsiasi causa, è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato.
3. La revoca e le dimissioni sono immediatamente efficaci.
4. Nei casi previsti dal precedente comma il Sindaco provvede alla sostituzione, rispettivamente, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca ed entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

ART. 30

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli su contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta legale e con la maggioranza dei votanti. In 2^a convocazione è sufficiente la presenza di 4 Consiglieri.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o sulla valutazione dell'operato da queste svolto. Tale votazione dovrà risultare dal verbale.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, punto 2 lett. m) del T.U. 267/2000 si applica il principio della maggioranza relativa
5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
6. Le sedute della Giunta Municipale non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare esperti, tecnici, funzionari per riferire su particolari problemi, espressamente invitati dal Sindaco/Presidente.
7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, e dal Segretario.
10. Le deliberazioni devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art.134, c. 4 del T.U.E.L. 267/00.

ART. 31

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza legale, eccetto i casi in cui sia attribuita dalla legge ai responsabili dei servizi e fermo restando il potere di delega di cui al successivo comma 6. Sovrintende, inoltre al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco svolge l'attività di vigilanza, controllo e verifica nei confronti degli organi gestionali del Comune, impartendo a tal fine direttive in ordine all'attuazione degli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, anche in qualità di Ufficiale di Governo, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Esercita, altresì le funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.

6. Il Sindaco ha potere di delega generale e speciale su singole materie o delle firme di atti, ad uno o più assessori, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 32

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco

a) assume la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

b) ha la facoltà di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività politico-amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;

c) nomina e revoca con provvedimento motivato il Vice Sindaco e gli Assessori;

d) promuove gli accordi di programma e li sottoscrive;

e) convoca comizi per i Referendum;

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

g) emette Ordinanze contingibili ed urgenti;

h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

i) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito Albo e può revocare, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

l) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale.

m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale di organizzazione;

n) al Sindaco si riconosce il potere di annullamento, per motivi di legittimità, nei confronti degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi, motivato dal parere scritto del Segretario Comunale, di cui all'art. 97 c. 2 T.U. n. 267/2000 -

o) è autorizzato a stare in giudizio e a prevenire e concedere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta Comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;

o) adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge in veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza inoltre sovrintende agli interventi immediati come organo della protezione civile.

ART. 33

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco compie gli atti conservativi a tutela dei diritti del Comune, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 31 comma 6 e promuove, direttamente avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative.

2. Egli promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

ART. 34

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, quale organo titolare di attribuzioni organizzative, svolge i seguenti compiti:

a) definisce, in relazione alle proposte elaborate dalla Giunta Comunale, gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, e lo presiede;

b) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale;

c) può convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

d) esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla Legge;

e) propone gli argomenti da trattare e dispone, con atto formale o anche informale, la convocazione della Giunta Comunale tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun Assessore e la presiede.

f) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

ART. 35

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs 267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della giunta.

ART. 36

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'Ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione

penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a),b),c) e d) del comma 1, nonché dell'art. 14 del T.U. 267/00, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 37

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge (art.59 T.U.E.L.).

2. Quando il Vice Sindaco, è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

ART.38

Pari opportunità

1. Negli organi collegiali (Giunta, Commissioni, ecc.) nonché enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 10.04.1991, n. 125.

2. Verranno promosse forme di partecipazione alla vita pubblica locale da parte dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, tenuto conto dei principi di cui alla legge 8.3.94, n. 203 e al D.Lgs. 25.7.98, n. 286.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 39
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e quelli di gestione attribuiti al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi;

b) di organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, con superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale, in funzione del conseguimento dei risultati che si prefigge l'amministrazione;

c) di semplificazione delle procedure interne al fine di ottimizzare e rendere più celeri i procedimenti amministrativi, attribuendo, a tal fine, ad un unico ufficio la responsabilità complessiva dell'intero procedimento;

d) di partecipazione attiva e responsabilizzazione per il conseguimento dei risultati di ciascun dipendente, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Il Comune, attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce la propria struttura organizzativa in rapporto alle attività da svolgere, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e responsabilità, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, ove istituito, e gli organi amministrativi.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 40 **Direttore Generale**

1. IL Sindaco può conferire le funzioni di direzione generale al Segretario Comunale sentita la Giunta Comunale.

2. Le modalità di conferimento e revoca dell'incarico, lo status giuridico-economico, le funzioni del Direttore Generale sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 41 **Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito

albo, secondo le modalità, i termini e le procedure fissati dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
4. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario Comunale, ove non si sia provveduto alla nomina del direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale; assicura la redazione dei verbali delle adunanze;
 - b) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
 - c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale;
 - d) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - e) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Il Sindaco può attribuire le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 al Segretario Comunale.
7. Il Segretario Comunale, in caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, oltre ad avere la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente, esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento degli uffici e dei servizi.
8. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

CAPO II UFFICI

ART. 42

Organizzazione delle aree

1. L'attività amministrativa dell'Ente persegue criteri di funzionalità ed efficienza della gestione. Ove tale attività

non sia svolta con le modalità di cui ai servizi pubblici locali del presente Statuto essa è svolta direttamente dall'Ente attraverso le aree in cui si articola la propria struttura organizzativa.

2. Nelle Aree si individua la massima articolazione della struttura organizzativa dell'ente. Le Aree possono articolarsi in Servizi.

3. Alle Aree sono preposti dipendenti dell'Ente nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, che coordinano lo svolgimento delle attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell'Area di competenza, ovvero propongono agli organi comunali od alle altre Aree atti che non siano di loro competenza.

4. La dotazione organica prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale e flessibilità organizzativa, in funzione delle strutture organizzative dell'ente.

5. Per la disciplina dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di Pubblico Impiego il Comune fa riferimento ai principi dettati dal D.L.gs. 30.03.2001, n. 165.

ART. 43

Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate e compiono gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo, altresì, della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. I Responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, rilasciano autorizzazioni e concessioni, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 2 e 3, del D.L.gs. N. 267/2000.

3. Gli atti di gestione, che importano o meno impegni di spesa, assumono la denominazione di determinazioni che devono essere sottoscritte dal Responsabile del servizio interessato. Le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria posto dal Responsabile del Servizio Finanziario: quelle che non comportano impegni di spesa sono esecutive dal momento della loro sottoscrizione. Le determinazioni sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio.

4. Il Sindaco, può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo dei Responsabili dei Servizi, l'assolvimento delle funzioni è demandato, su incarico del Sindaco, al Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio e Ufficio.

ART. 44**Durata e revoca dell'incarico di responsabile del servizio**

1. L'incarico di Responsabile di servizio è conferito con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità, i termini e i criteri previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico è rinnovabile, a seguito della valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati. In ogni caso la durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
3. Il Sindaco, accerta la valutazione negativa dell'attività assolta dal Responsabile del servizio o la grave inadempienza nell'esercizio dei poteri conferiti, può disporre anticipatamente la revoca dell'incarico, sentita la Giunta e il Segretario Comunale.
4. In ipotesi di gravi e ingiustificati omissioni o ritardi nell'esercizio dei poteri conferiti ai Responsabili di servizio idonei a determinare rilevante pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco attribuisce, dopo aver intimato inutilmente la diffida ad adempiere, al Segretario Comunale il potere di adottare gli atti omessi o ritardati dai responsabili medesimi.

ART. 45**Conferenza dei servizi**

1. La conferenza dei responsabili di servizio è presieduta dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, ove nominato.
2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi del Comune, studia e propone le semplificazioni procedurali tecnologiche al fine di realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e formula le linee di intervento per l'attuazione della gestione.
3. La conferenza si riunisce periodicamente e, comunque, secondo le necessità nel perseguimento degli obiettivi gestionali.

ART. 46**Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto di Responsabile dei servizi e degli uffici o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal citato regolamento, la titolarità a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione,

di diritto privato.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2 può essere riconosciuta un'indennità "ad personam", in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità, i limiti di conferimento degli incarichi e di revoca anticipata.

ART. 47

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere, comunque, superiore alla durata del mandato del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 48

Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

FORME DI GESTIONE

ART. 49

Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme seguenti:
 - a) in economia;
 - b) mediante concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione (per i servizi sociali);
 - e) di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio;
 - f) mediante consorzio con altri enti locali territoriali o convenzione con altri Comuni e Province, in conformità

alle indicazioni dei piani e programmi regionali;

g) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs: 267/2000.

2. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

3. La delibera consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;

f) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipano enti diversi dai consorzi già istituiti.

4. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

5. Il Comune si impegna a collaborare con altri Comuni e Province al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò garantisce meglio il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi.

ART. 50

Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dimissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II ISTITUZIONE E AZIENDE SPECIALI E SOCIETA' COMMERCIALI

ART. 51 **Gestione mediante istituzione**

1. Il Consiglio comunale può costituire, per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e socio-assistenziali, apposite istituzioni.
2. Organi dell'istituzione sono: il presidente, il Consiglio di Amministrazione e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle istituzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

ART. 52**Gestione mediante azienda speciale**

1. Il Comune provvede mediante aziende speciali alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale nonché alla gestione di attività accessorie o complementari agli stessi.
2. Ogni servizio che abbia ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, qualora rivesta carattere di economicità ed imprenditorialità, potrà essere affidato ad aziende speciali anche da costituire.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire anche attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 53**Struttura delle aziende speciali**

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori sono nominati dal Sindaco fra le persone, non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di provata esperienza di gestione aziendale e di speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto in seguito a pubblico concorso.
5. Eccezionalmente il direttore potrà essere nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e approvata dal Sindaco, che ne valuterà la conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
Approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle aziende speciali.

7. Gli amministratori possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

8. Ove il Comune stabilisca di cedere alle proprie aziende speciali la gestione di servizi già condotti in economia, oltre a procedere alle necessarie modifiche o integrazioni degli statuti aziendali, provvede a disciplinare con appositi patti l'utilizzo, da parte dell'azienda destinataria, del personale e delle dotazioni strumentali o impiantistiche già impiegati dal Comune per le prestazioni di che trattasi.

ART. 54

Gestione mediante società per azioni

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Tale forma giuridica è impiegata in rapporto ai vantaggi connessi alla conduzione dell'attività gestionale nell'ambito del diritto privato, ovvero alla possibile qualificazione dei servizi connessa al concorso di capitale ed imprenditorialità del Area privato.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO III

ALTRE FORME

ART. 55

Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio

locale da parte dell'Amministrazione comunale, alla specificazione di una durata di tempo determinato nell'atto della concessione stessa, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione dei servizi fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi.

3. Possono essere gestite in forma associata anche le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

4. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

5. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

PARTE II[^] ***ORDINAMENTO FUNZIONALE***

TITOLO I **COOPERAZIONE**

ART. 56 **Accordo di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'Accordo, consistente nel consenso unanime dei sindaci e delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato per venti giorni all'albo del Comune.

4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La disciplina degli accordi di programma, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza del Comune.

ART.57

Unione di Comuni

1. Due o più Comuni contermini, possono costituire una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli Comunali partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto, individua gli organi dell'unione e la modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

4. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali dei Comuni associati garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

6. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

ART. 58

Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale può stabilire la gestione in forma associata aderendo a consorzi da costituirsi, qualora ricorrono motivi di generale interesse ed aspetti di convenienza per la comunità.

2. Ogni ente aderente trasferisce al consorzio la titolarità dei servizi gestiti in forma associata.
3. L'ordinamento del consorzio è disciplinato dallo Statuto consortile che deve essere approvato dagli organi elettivi di tutti gli enti locali territoriali aderenti, unitamente alla convenzione.
4. Gli atti fondamentali del consorzio sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

ASSOCIAZIONISMO DI PARTECIPAZIONE

ART. 59

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi territoriali di base e quelli socio-sanitari, a proposito dei quali l'attività comunale sarà orientata a potenziare presenza e qualità con particolare riferimento alla medicina specialistica, al laboratorio di analisi cliniche ed all'assistenza domiciliare su tutto il territorio, un'attenzione particolare sarà rivolta allo studio per l'affidamento alla Comunità Montana dei seguenti servizi:

- a) approvvigionamento idrico;
- b) prestazioni tecniche nel campo della informatizzazione;
- c) raccolta trasporto e smaltimento R.S.U., rifiuti speciali e nocivi;
- d) mense e trasporti scolastici ed altro che per necessità o nuova istituzione si riterrà opportuno affidare.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti e convenzione che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed

i costi della gestione delegata.

ART. 60

Conferenza delle comunità

1. IL Comune di Bedonia, a promozione e tutela della partecipazione effettiva dei cittadini alla attività dell'Amministrazione ed alla vita politica, nel solco della storica tradizione solidaristica e umanitaria propria delle antiche popolazioni delle alte valli del Taro e del Ceno, istituisce come modello di aggregazione rappresentativo dell'intero tessuto civile, sociale, religioso, culturale ed economico la "Conferenza delle Comunità". Questa riunisce in assemblea i rappresentanti dei Movimenti e Gruppi organizzati che operano sul territorio comunale con particolare riferimento alle Associazioni di Volontariato nel campo dell'assistenza, dell'educazione, dello sport e della cultura, nonché un delegato espresso da ogni Comunità parrocchiale ed inoltre i responsabili di Fondazioni, Opere Pie ed Enti morali, Cooperative di lavoro e di consumo, comunali, Organizzazioni professionali e di categoria, Patronati e Sindacati.

2. La conferenza delle Comunità, di cui apposito Regolamento definirà ogni aspetto non espressamente previsto in questo Statuto, si riunirà ordinariamente una volta all'anno, su convocazione e sotto l'alto patronato del Sindaco che la presiederà, alla presenza dei Consiglieri, preferibilmente prima delle sessioni di bilancio, in sede itinerante. Ascolterà la relazione del Sindaco sullo "stato del Comune" e gli interventi delle altre parti sociali che si iscriveranno a parlare in forma orale e scritta, da parte degli aventi diritto, vorrà conoscere, consultare ed essere consultata, dibattere, promuovere, invitare, esprimere e suggerire anche con documento finale, quanto ritenuto consono all'interesse politico, sociale, culturale ed economico dell'intera comunità o del gruppo di cui ogni membro è, in particolare, rappresentante.

3. La conferenza delle Comunità elegge nel suo seno, in sede di prima convocazione, a maggioranza semplice: un Presidente e due Vicepresidenti che durano in carica per tutta la legislatura comunale e decadono con essa.

4. Per poter formalmente e legittimamente essere investiti dei relativi incarichi i tre dirigenti previsti dovranno rappresentare, con adeguata rispondenza di domicilio legale personale o dell'Ente che esprimono, il Capogruppo e le due vallate principali, qualora a queste condizioni non si corrisponda, su decisione del Sindaco, nei tempi contenuti dal Regolamento, interverrà il Consiglio Comunale che provvederà direttamente con maggioranza qualificata.

5. Sono ammesse riunioni straordinarie della Conferenza delle Comunità, a discrezione del Sindaco, previa comunicazione al Consiglio Comunale con preavviso di un mese sulla data di convocazione e su richiesta scritta al Sindaco di almeno un terzo delle associazioni per problemi di interesse collettivo e due terzi per problemi particolari, non prima che siano trascorsi quattro mesi dall'assemblea precedente.

6. Scopo istituzionale della Conferenza della Comunità è quello di aiutare il Comune, con un modello di democrazia diretta, pur nella distinzione e nel rispetto dei ruoli delle competenze e con totale ripulsa da ogni fuorviante ed improponibile assemblearismo, a realizzare la sua identità di comunità territoriale.

7. Questo obiettivo è perseguito attraverso un dialogo schietto e costruttivo delle associazioni tra loro, di queste con l'Amministrazione e di quest'ultima con la popolazione, perché dall'Ente Territoriale sia assicurato a

tutti l'accesso alle strutture ed ai servizi e sia garantita la centralità della dignità del cittadino, voluta dalla Costituzione Repubblicana e ricavata dai valori più esclusivi della nostra storia.

CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 **Collaborazione dei cittadini**

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Ove evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice Amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 62 **Forme di consultazione popolare**

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate diverse forme di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno rivolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Giunta Comunale che darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 63

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi propri collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 64

Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I Referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme, in tal caso il Sindaco provvede ad informare il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella della data di ricevimento della richiesta. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina della Commissione di cui al successivo comma nella medesima seduta o,

eventualmente, in quella immediatamente successiva.

4. L'ammissibilità della richiesta referendaria viene decisa da una Commissione nominata con delibera del Consiglio Comunale e composta da almeno 3 membri di cui almeno due esperti in materie giuridiche.

5. Il Sindaco entro 15 giorni dalla deliberazione consiliare di cui al comma 3, provvede all'attivazione della Commissione, attribuendole un termine massimo di trenta giorni entro il quale formulare la decisione. La decisione della Commissione viene ratificata con delibera dal Consiglio Comunale.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno, o tra il 15 Settembre ed il 15 Novembre.

7. I Referendum possono avere luogo anche in coincidenza con le altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro tre mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

12. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, da apposito Regolamento.

ART. 65

La pubblicità degli atti

1. Gli atti della amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

ART. 66

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

ART. 67

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 68

Difensore civico della Comunità Montana

1. Il Difensore Civico verrà istituito presso la Comunità Montana delle Valli del Taro e Ceno.
2. Per quanto espresso al primo comma l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale saranno stabiliti dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e Ceno sentiti i Comuni membri.

PARTE III[^]
PARTE FINANZIARIA

TITOLO I
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 69
Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
4. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

g) altre entrate.

5. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

6. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

7. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determini prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 70

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità.

ART. 71

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il termine di legge. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno rispettati i principi dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il Bilancio è corredato dalla relazione revisionale e programmatica nonché del bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

3. Il Bilancio ed i suoi allegati, debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

4. L'organo esecutivo provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei dirigenti comunali, vigila sullo stato ed i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione.

ART. 72

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria. Essi vengono desunti nel rendiconto che

comprende sia il rendiconto finanziario che quello economico patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

CAPO II CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 73

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore dei conti secondo le modalità indicate dalla Legge.

ART. 74

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica e una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 c.c.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

4. IL Regolamento di Contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'organo di revisione.

ART. 75

Controllo economico interno della gestione

1. Con apposito Regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi.

2. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore consiste nell'indagine a campione.

3. La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
- b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

4. La Giunta Comunale autonomamente o su indicazione del revisore può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

ART. 76 **Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordinativi di incasso;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali;

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità di cui al T.U. 18.8.2000, N. 267, nonché dall'apposita convenzione.

CAPO III PROPRIETA' COMUNALE

ART. 77 **Beni comunali - Inventario**

- 1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
- 2. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
- 3. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
- 4. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato e chiuso al termine di ogni esercizio finanziario a cura

rispettivamente del Responsabile del settore finanziario per la parte mobiliare e del Responsabile del settore tecnico per quella immobiliare; entrambi si avvalgono della collaborazione dei consegnatari dei beni.

6. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

7. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernano l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità nell'ambito dei principi di legge.

CAPO IV I CONTRATTI

ART. 78 **Scelta del contraente**

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione Comunale è disciplinata da un apposito Regolamento.

2. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

3. Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:

a) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola Ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;

d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.

4. Per lavori e forniture che implicano particolare competenza o la applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

PARTE IV
NORME FINALI

ART. 79
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.